

Sull'incompatibilità dell'avvocato ad esercitare le funzioni giudiziarie onorarie di giudice di pace nel circondario del Tribunale dove esercita la professione forense.

(Risposta a quesito del 15 maggio 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 maggio 2003,

“letta la nota con cui i giudici di pace dell'ufficio del giudice di pace di Locri formulano un quesito in ordine alle incompatibilità con l'esercizio della professione forense e, in particolare, chiedono di sapere se per rimuovere la causa di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1 bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e suc. mod., per l'avvocato che intenda esercitare - o continuare ad esercitare - la professione forense anche nell'ambito del circondario di Tribunale dove svolge le funzioni di giudice di pace, nei limiti di cui al comma 1 ter dell'art. citato, sia sufficiente la sua iscrizione - o il trasferimento dell'iscrizione - presso altro Foro ed il correlativo trasferimento dello studio legale oppure se oltre al soddisfacimento di siffatti oneri sia nel detto circondario anche necessaria l'astensione completa dall'esercizio della professione medesima;- rilevato che la circolare del Consiglio superiore della magistratura del 30 luglio 2002 e succ. mod. al punto n. 1 del par. 2 del capo IV stabilisce quanto segue:

«1.- Particolari forme di incompatibilità sono previste per gli avvocati. Invero i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotti dalla legge 24 novembre 1999, n. 468, stabiliscono rispettivamente:

“1-bis. *Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado.*”.

“1-ter. *Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.*”.

Tali disposizioni realizzano un punto di equilibrio tra la precedente normativa, che prevedeva una incompatibilità all'esercizio della professione forense limitata all'ufficio del giudice di pace di appartenenza, e la proposta contenuta nel disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati, la quale estendeva, viceversa, quel divieto all'intero distretto di corte d'appello.

Si è stabilito, infatti, che l'avvocato non può esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercita la professione forense, estendendosi poi tale divieto agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado ed agli affini entro il primo grado.

Inoltre, si è ribadito quanto già contenuto nella precedente normativa circa il divieto di esercizio della professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace di appartenenza, anche nei successivi gradi di giudizio, pure in tal caso estendendosi il divieto agli associati di studio ed agli altri soggetti appena menzionati.

Ponendo a raffronto tali disposizioni e volendo attribuire a ciascuna di esse un proprio, autonomo significato, deve necessariamente ritenersi che il primo di quei divieti dia luogo ad una incompatibilità, abbia per destinatari gli avvocati e sia preordinato ad interdire lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie nell'ambito del circondario interessato in modo stabile e continuativo dall'esercizio dell'attività forense, da considerarsi normalmente coincidente con quello in cui ha sede il Consiglio dell'ordine al cui albo il professionista è iscritto. Ciò che è del resto conforme alla *ratio* della normativa in esame, la quale intende evitare che le funzioni giudiziarie siano dal magistrato onorario espletate in quel determinato ambiente in cui sono prevalentemente maturati i suoi rapporti professionali sia con le parti da lui assistite sia con gli altri avvocati del medesimo foro, a meno che quei rapporti non vengano recisi in modo netto e visibile. La violazione di tale regola comporta la declaratoria di decadenza del giudice di pace, secondo quanto previsto dall'art.

9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.

A sua volta, il secondo divieto si dirige all'avvocato giudice di pace ed ha ad oggetto l'esercizio della professione forense, esercizio interdetto in relazione ai procedimenti pendenti dinanzi all'ufficio del giudice di pace di appartenenza, con l'ulteriore limitazione ivi stabilita quanto ai successivi gradi del giudizio. Divieto che, alla luce dell'interpretazione attribuita al comma 1-*bis*, legittimamente è stato ribadito nel comma 1-*ter* in quanto il giudice di pace potrebbe altrimenti esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio in cui egli svolga le funzioni giudiziarie onorarie, se ubicato in un circondario diverso da quello interessato stabilmente dall'esercizio, da parte sua, della professione suddetta. Anche la violazione di tale divieto determina la decadenza del giudice di pace»;

- considerato che, sulla base della normativa legislativa in materia così come ricostruita dalla circolare consiliare richiamata, è inibito al giudice di pace, salvo l'ulteriore divieto di cui all'art. 8 comma 1-*ter* citato, l'esercizio dell'attività forense in modo stabile e continuativo nel circondario nel cui ambito ha sede l'ufficio al quale egli appartiene;

- considerato altresì che, ai sensi del capo XIII della circolare del 30 luglio 2002 e succ. mod. e della normativa ivi richiamata, il Presidente del Tribunale esercita la sorveglianza sull'adempimento dei doveri del giudice di pace e, segnatamente, dell'osservanza della normativa in tema di incompatibilità;

- sulla base di tali premesse, con riferimento al quesito avanzato dai richiedenti, si precisa che il mero trasferimento dell'iscrizione all'albo professionale di circondario diverso rispetto a quello in cui il giudice di pace esercita il proprio mandato non è di per sé condizione sufficiente per superare il limite di incompatibilità previsto dalla circolare ove non sia accompagnato da un esercizio non "stabile e continuativo" dell'attività forense nel predetto circondario;

d e l i b e r a

di rispondere al quesito nei sensi di cui in motivazione."